

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 2021-2022

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento ha il duplice scopo di tutelare il diritto alla salute, ex art. 32 Cost., di tutte le componenti della comunità scolastica ovvero le studentesse, gli studenti, le Famiglie, i Docenti e il Personale ATA e, dall'altra, il diritto allo studio, ex.art. 33-34 Cost., degli studenti. In ragione di ciò tiene debitamente conto di tutte le disposizioni normative vigenti atte a contrastare e contenere il contagio da COVID-19 sì da consentire l'adempimento, in sicurezza, della funzione formativo-educativa dell'istituzione scolastica. Le norme in esso contenute hanno validità per l'anno scolastico 2021-2022 e, in ogni caso, fino al permanere dello stato di emergenza, cessato il quale, non avranno più efficacia. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art.1 Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e dalla normativa vigente;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale della scuola;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le prassi suggerite dagli organi competenti (ISS, OMS), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- d) compilare l'autocertificazione all'ingresso (solo per gli esterni alla Istituzione scolastica)

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, tutti i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze e che negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, dovrà comunicarlo alla scuola e al Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria.

Art. 2 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 DL. 111/2021.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del DL 122 del 10/09/2021, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 come brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, dissenteria, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia. I genitori avviseranno via mail (pssd04000t@istruzione.it) la scuola giustificando il figlio per l'assenza.

4. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

5. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (pssd04000t@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

6. È tenuto presso gli ingressi delle tre sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei relativi recapiti telefonici.

7. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla verifica del possesso del green pass, alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

8. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

9. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

Art. 3 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. Per contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare le misure di propria competenza. In particolare, tutti gli studenti sono chiamati ad esercitare il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus anche sottoponendosi a vaccinazione, strumento di prevenzione della malattia e di ritorno alla normalità.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale.

3. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie anche all'ingresso a scuola.

4. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dei figli nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di Corresponsabilità.

5. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico.

6. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono per via telefonica o via mail o videoconferenza (Meet) secondo il calendario con l'orario di disponibilità di ciascun docente previa prenotazione su registro elettronico, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini finali.

7. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 4 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede di Villa Maria in via Bonconte da Montefeltro, la sede di via Bramante 54, la sede di via dell'Annunziata e il Palazzetto dello Sport. La Sede di Villa Maria è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento.

2. A ciascun settore della sede di Villa Maria sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare in settori diversi dal proprio tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- nei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

- ai distributori automatici se non presenti all'interno del proprio settore.

5. L'intervallo si svolgerà all'interno della classe e nel settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli studenti durante l'intervallo restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure possono sostare nei corridoi del proprio settore sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo in aula per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. I docenti della terza ora sono tenuti alla vigilanza della propria aula e del settore di appartenenza. Gli studenti che si trovano nei laboratori durante la ricreazione, rimangono nella stessa posizione.

6. PAUSA PRANZO: gli studenti che hanno il rientro devono uscire dagli Istituti durante la pausa pranzo, alle ore 13.25, per permettere al personale di igienizzare, aerare e pulire gli ambienti.

Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 8:05. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere fuori il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della prima campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8.10 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni; il docente della prima ora verifica le ragioni del ritardo ed eventualmente lo segnala alla presidenza.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. Giacche ed indumenti vari devono essere sistemati sullo schienale della propria seggiola o all'interno del proprio zaino.

5. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno

essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:05.

6. I docenti della terza ora sono tenuti alla vigilanza della propria aula e del settore antistante in cui è posta l'aula.

7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata secondo le indicazioni fornite rispettando sempre il distanziamento fisico.

8. Docenti e Collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita.

Art. 6 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'accesso alle automobili nel parcheggio interno di Villa Maria è consentito esclusivamente ai mezzi della scuola, ai mezzi dei fornitori ed a eventuali mezzi di soccorso. La strada di accesso al suddetto spazio deve essere lasciata libera per ragioni di sicurezza.

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti devono indossare la mascherina.
2. Le mascherine indossate devono essere esclusivamente chirurgiche e non di comunità (stoffa o altri materiali), custodite in una bustina dedicata, sostituite giornalmente e in caso di rientro, il pomeriggio. Ogni studente deve tenerne una di riserva nello zaino. Le mascherine usate devono essere gettate esclusivamente nei contenitori dell'indifferenziata.
3. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, studenti e docenti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

4. Durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a indossare la mascherina, a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

5. Gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra se ci sono almeno 2 metri tra loro, in presenza degli insegnanti e da loro autorizzati.
6. In palestra se la scuola è in zona gialla/arancione, non potranno essere attivati giochi di squadra ma solo ed esclusivamente attività individuali o a piccoli gruppi o sottoforma di circuiti.

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso gli spazi antistanti i servizi deve essere garantito il distanziamento minimo consentito. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso. Prima di entrare in bagno è necessario igienizzare le mani.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire lava le mani con acqua e sapone e le disinfetta con gel igienizzante.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza e la necessità delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo.

Art. 9 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

Premesso che è vivamente consigliato agli allievi di portare da casa bevande, borse e alimenti da consumare nelle pause ricreative in quanto le modalità di sicurezza imposte possono non consentire l'approvvigionamento presso i distributori automatici da parte di tutti, si stabilisce che:

1. l'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di 4 persone. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata, mantenendo la distanza consentita e indossando la mascherina.

2. gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

3. Non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Art. 10 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola, si svolgeranno in videoconferenza.
2. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
3. Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori avverranno on line.

Art. 11 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di seguire le norme igieniche indicate all'ingresso e di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio e l'igienizzazione con gel specifico delle mani dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, cosmetici, bottigliette d'acqua e borracce etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti usino sempre la loro penna e le loro attrezzature valutando attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

5. Gli studenti che entrano nei laboratori di informatica e nei laboratori di indirizzo devono sanificare le mani prima di utilizzare tastiere, mouse e strumentazioni specifiche.

Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione da parte di una ditta esterna. Per la pulizia quotidiana si fa riferimento al protocollo specifico Covid allegato al DVR.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni avendo cura di disinfettare le mani prima dell'uso. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici e maniglie, deve essere eseguita con cura anche al termine dell'intervallo.

7. I Collaboratori sono tenuti a verificare che i dispenser di saponi e di materiali disinfettanti dislocati nell'edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica.

8. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, maniglie e manopole..

9. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 13 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o il docente o il collaboratore scolastico devono darne immediata notizia al Dirigente scolastico, al referente COVID o a uno dei collaboratori del DS. Tale soggetto deve essere immediatamente accompagnato all'interno dell'ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una

studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri e indossare la mascherina.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La famiglia è tenuta, in seguito a diagnosi certa, ad avvisare tempestivamente la Scuola che comunicherà la situazione alle autorità sanitarie competenti locali.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto.

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee da adottare.

Art. 14 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione della condizione di rischio derivante da esiti di patologie certificate, o dallo svolgimento di terapie salvavita che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Il protocollo stilato dal ResponsabileSPP e dal medico competente, indicherà al DS le strategie da individuare per garantire la massima protezione al lavoratore e sulle modalità della prestazione lavorativa.

2. Per studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico di famiglia e/o il medico competente fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di presentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Urbino, 14 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè